

# Part time ciclico: i periodi di mancato lavoro fanno maturare l'anzianità contributiva

**Giampiero Falasca** *Partner studio legale DLA Piper*



*La Corte europea di Giustizia boccia la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico*

**Corte di Giustizia europea**  
**Sentenza 10 giugno 2010**  
**nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08**

**Direttiva 97/81/Ce - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione - Esclusione dei periodi non lavorati - Discriminazione**

La clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/Ce, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva n. 97/1981, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa.

La Corte di Giustizia affronta il tema del possibile conflitto della normativa italiana sul part time con la direttiva comunitaria n. 97/1981, la quale (recependo l'accordo quadro sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario il 6 giugno 1997) fissa le condizioni di ricorso al lavoro a tempo determinato; oggetto della decisione è l'interpretazione data dall'Inps alle norme pensionistiche

che escludono la rilevanza, ai fini dell'anzianità contributiva, dei periodi non lavorati nell'ambito del cd. part time ciclico.

## **La normativa comunitaria**

Per comprendere i termini della questione è utile ricordare i principi fissati in materia di part time dalla normativa comunitaria.

La clausola n. 1 della direttiva fissa come obiettivo quello di eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale (lett. a) e facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria (lett. b).

La clausola n. 4 precisa i contenuti del principio di non discriminazione. Secondo la norma, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive (comma 1); dove opportuno, si applica il principio *pro rata temporis* (comma 2).

Le disposizioni della direttiva hanno trovato attuazione, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo n. 61/2000. Ai fini della controversia decisa dalla Corte, rileva l'art. 9, nn. 1 e 4, del decreto, il quale prevede che la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

## **La controversia nazionale e i quesiti formulati alla Corte di Giustizia**

La controversia promossa avanti alla Corte di Giustizia nasce da una vertenza insorta tra Alitalia e alcuni dipendenti facenti parte del personale di volo della compagnia aerea.

Tali dipendenti lavorano a tempo parziale, secon-

do la formula del cd. «tempo parziale di tipo verticale ciclico». Sulla base di questa forma particolare di part time, il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all'anno, con orario pieno o ridotto.

I dipendenti impiegati con questa forma di part time lamentano che l'Inps consideri quali periodi contributivi utili per l'acquisizione dei diritti alla pensione solo i periodi lavorati, escludendo i periodi non lavorati corrispondenti alla loro riduzione d'orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili.

Al fine di contestare i conteggi individuali dei periodi contributivi loro indirizzati dall'Inps, questi dipendenti hanno promosso una causa avanti al Giudice nazionale (il Tribunale di Roma) sostenendo che l'esclusione dei periodi non lavorati si risolveva in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e quelli che hanno optato per la formula detta «di tipo orizzontale», i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro equivalente. A seguito della sentenza con cui il Giudice ha accolto il loro ricorso l'Inps ha proposto appello, affermando che i periodi di contribuzione pertinenti ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche sono quelli nel corso dei quali i dipendenti hanno effettivamente lavorato e che hanno comportato una retribuzione nonché il versamento di contributi; sempre secondo l'Inps, tale normativa è pienamente legittima in quanto tale calcolo è effettuato *pro rata temporis*.

La Corte d'Appello di Roma, investita della questione, ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- se sia conforme alla direttiva [97/1981], e al principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7, comma 1, legge n. 638/1983) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione i periodi non lavorati nel part time verticale;
- se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla clausola n. 1 dell'accordo quadro, laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale, e alle clausole 4 e 5 che impongono agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part time.

### **Ambito di applicazione della direttiva**

La Corte di Giustizia, prima di entrare nel merito della decisione, definisce l'ambito di applicazione dell'accordo quadro, per capire se la con-

troversia (che ha natura previdenziale) possa essere considerata una delle «condizioni di impiego» rispetto alle quali il legislatore italiano ha il dovere di applicare il principio di non discriminazione.

A tale proposito, secondo la Corte, la clausola n. 4 dell'accordo quadro deve essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che, in quanto tale, non può essere interpretato in modo restrittivo (per analogia, sentenze 13 settembre 2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso, Racc. pag. I-7109, punto 38, e Impact, cit., punto 114).

Un'interpretazione della clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/Ce che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego» le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe - secondo la Corte di Giustizia europea - a una riduzione dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce. Un'interpretazione siffatta

porterebbe, inoltre, a privare di qualsiasi utilità il riferimento fatto dalla clausola n. 4, punto 2, dell'accordo quadro al principio del *pro rata temporis*, la cui applicabilità è concepibile per definizione solo in presenza di prestazioni divisibili come quelle derivanti da condizioni di impiego di tipo economico, connesse, ad esempio, alle retribuzioni e alle pensioni.

La Corte esclude anche che l'accordo quadro possa essere applicato solo ai periodi d'impiego successivi all'entrata in vigore della misura nazionale che opera la trasposizione della direttiva n. 97 del 1981, vale a dire il decreto legislativo n. 61 del 2000. Per confutare questa tesi, la Corte di Giustizia europea ricorda la propria giurisprudenza costante, secondo la quale una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (in tal senso, sentenze 14 aprile 1970, causa n. 68/1969, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa n. 270/1984, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon, Racc. pag. I-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I-9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione, Racc. pag. I-10945, punto 61).

**Non è fondata la tesi dell'Inps secondo la quale il part time verticale è sospeso durante i periodi non lavorati**

## **Violazione del principio di non discriminazione**

La prima questione attiene alla possibile violazione del principio di non discriminazione, nel caso in cui - come fa la normativa italiana - siano esclusi dal calcolo dell'anzianità contributiva i periodi non lavorati dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico.

Osserva la Corte di Giustizia europea che per un lavoratore a tempo pieno, il periodo preso in considerazione per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione coincide con quello del rapporto di lavoro.

Al contrario, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, l'anzianità non viene conteggiata sulla stessa base, poiché essa è calcolata sulla sola durata dei periodi effettivamente lavorati tenuto conto della riduzione degli orari di lavoro.

In questo modo, un lavoratore a tempo pieno beneficia, per un periodo d'impiego di dodici mesi consecutivi, di un anno di anzianità ai fini della determinazione della data in cui può rivendicare il diritto alla pensione.

Invece, a un lavoratore in una situazione comparabile che abbia optato, secondo la formula del tempo parziale di tipo verticale ciclico, per una riduzione del 25 per cento del suo orario di lavoro, sarà accreditata, per lo stesso periodo, un'anzianità pari al 75 per cento soltanto di quella del suo collega che lavora a tempo pieno, e questo per il solo motivo che egli lavora a tempo parziale.

Ne consegue che, sebbene i loro contratti di lavoro abbiano una durata effettiva equivalente, il lavoratore a tempo parziale matura l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione con un ritmo più lento del lavoratore a tempo pieno.

Secondo la Corte di Giustizia europea, questa differenza di trattamento è basata sul solo motivo del lavoro a tempo parziale e, in quanto tale, risulta contraria al diritto comunitario.

La differenza di trattamento, secondo la Corte di Giustizia europea, è ulteriormente accentuata dal fatto che il lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale offerta al personale di cabina dell'Alitalia in forza del contratto collettivo a esso applicabile.

La Corte di Giustizia europea, infine, ricorda che la disparità di trattamento sarebbe possibile in presenza di esigenze obiettive, ma osserva che il Governo italiano ha fornito una spiegazione insufficiente (è

stato sostenuto che il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico viene considerato, nel diritto italiano, come sospeso durante i periodi non lavorati).

Conclude quindi la Corte di Giustizia europea osservando che la normativa comunitaria vieta l'adozione di normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.

La Corte di Giustizia europea rigetta quindi l'interpretazione proposta dall'Inps e dal Governo italiano, secondo i quali la differenza non integra una disparità di trattamento, in quanto i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale di tipo verticale ciclico non si trovano in situazioni comparabili; secondo le difese italiane, infatti, i lavoratori rientranti in ciascuna di queste categorie acquisiscono rispettivamente solo l'anzianità corrispondente ai periodi effettivamente lavorati.

## **Violazione del principio di agevolazione del part time**

La seconda questione attiene alla possibile violazione delle norme comunitarie che vietano l'introduzione di disincentivi al part time.

In particolare, la clausola 5, punto 1, lettera *a*), dell'accordo quadro prevede l'obbligo per gli Stati membri di «identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso,

eliminarli».

Osserva la sentenza che la normativa italiana, nel momento in cui esclude dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno e, pertanto, viola il principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell'accordo quadro (tanto più se questa modalità costituisce l'unica possibilità offerta ai dipendenti, come nel caso dell'Alitalia).

Per questi motivi, la Corte di Giustizia europea ritiene che la normativa italiana è incompatibile con le clausole 4 e 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/Ce.

*Il part time è discriminato per il trattamento previdenziale*